MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 23 luglio 2026

Aggiornamento del decreto 28 dicembre 2020, recante le modalita' di attuazione degli incentivi fiscali in «de minimis» all'investimento in start-up innovative e PMI innovative. (26A05995)

(GU n.272 del 21-11-2026)

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione europea del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», che sostituisce il precedente regolamento (UE) n. 1407/2013;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle imposte sui redditi» che al Titolo I disciplina l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e, in particolare, la Sezione IX recante «Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative», che, agli articoli da 25 a 32 disciplina le misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative, e nello specifico, all'art. 29 disciplina la misura di incentivazione fiscale all'investimento in start-up innovative e, all'art. 29-bis, l'agevolazione fiscale in regime «de minimis» all'investimento in start-up innovative;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, recante la disciplina delle piccole e medie imprese innovative e, in particolare, il comma 9-ter;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 7 maggio 2019, di attuazione dell'art. 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, e dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante «Modalita' di attuazione degli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative»;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 38, rubricato «Rafforzamento del sistema delle start-up innovative», che al comma 7, in alternativa a quanto previsto dall'art. 29 del citato decreto-legge n. 179/2012, prevede una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche pari al 50 per cento della somma investita, per i soggetti

che investono nel capitale sociale di una o piu' start-up innovative nei limiti del regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023;

Visto l'art. 38, comma 8, del citato decreto-legge n. 34/2020, il quale prevede una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche pari al 50 per cento della somma investita, spettante prioritariamente rispetto alla detrazione di cui all'art. 29 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, per i soggetti che investono nel capitale sociale di una o piu' PMI innovative, nei limiti del regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023;

Visto l'art. 38, comma 9, del citato decreto-legge n. 34/2020 che dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalita' di attuazione delle agevolazioni previste dai commi 7 e 8 dello stesso;

Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 2020, recante «Modalita' di attuazione degli incentivi fiscali in regime "de minimis" all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative»;

Vista la legge 28 ottobre 2024, n. 162, recante «Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti» e, in particolare, l'art. 2, rubricato «Incentivi fiscali per gli investimenti in start-up innovative e in PMI innovative» il quale prevede, per gli incentivi fiscali oggetto del citato decreto, che, qualora la detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, il soggetto beneficiario possa accedere ad un credito d'imposta pari all'eccedenza, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Vista la legge 16 dicembre 2024, n. 193, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023» e, in particolare, il Capo III «Disposizioni in materia di start-up e di attivita' di impresa», che agli articoli 28 e 29 modifica la definizione di start-up innovativa e ne definisce la disposizione transitoria e all'art. 31 introduce ulteriori misure per l'incentivazione delle suddette imprese nonche' limitazioni temporali per gli investimenti in regime cd. de minimis nelle PMI Innovative;

Vista, in particolare, l'art. 31, comma 2, lettera b), della citata legge n. 193/2024, che dispone modifiche all'art. 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, inserendo, dopo il comma 1, il comma 1-bis, in base al quale la percentuale di cui al comma 1 e' incrementata al 65 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2025;

Visto, inoltre, l'art. 31, comma 2, lettere a) e c), della citata legge n. 193/2024, che dispone modifiche all'art. 29-bis del sopra menzionato decreto-legge n. 179/2012, prevedendo ulteriori condizionalita' per l'accesso all'agevolazione;

Visto l'art. 31, comma 3, della citata legge n. 193/2024, che dispone modifiche all'art. 4, comma 9-ter, primo periodo, del menzionato decreto-legge n. 3/2015, prevedendo il termine ultimo del 31 dicembre 2024 per detrarre dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche il cinquanta per cento della somma investita nel capitale sociale di PMI innovative;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, recante il «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;

Considerata la «Classificazione delle attivita' economiche ATECO 2025» che costituisce la versione nazionale della classificazione europea di riferimento NACE rev. 2.1, adottata con regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione del 10 ottobre 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e

del Consiglio;
Considerata la necessita' di adeguare l'attuazione della misura agevolativa alle modifiche normative intercorse e sopra richiamate;
Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento del decreto interministeriale 28 dicembre 2020, recependo le modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare il coordinamento e l'applicazione sistematica delle disposizioni come modificate;

Decreta:

Art. 1

Aggiornamento del decreto interministeriale 28 dicembre 2020 recante le modalita' di attuazione degli incentivi fiscali in «de minimis» all'investimento in start-up innovative e PMI innovative

1. Al decreto 28 dicembre 2020 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante «Modalita' di attuazione degli incentivi fiscali in regime de minimis all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative», sono apportate le seguenti modifiche:

a) Ogni riferimento al «regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013» e' sostituito con «regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023».

b) Ogni riferimento alla «Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese del Ministero dello sviluppo economico» e' sostituito con:

«Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy del Ministero.»

c) All'art. 1, sono apportate le seguenti modifiche:

i) al comma 6, dopo le parole «al citato comma 8, dell'art. 38, del decreto-legge n. 34/2020» sono inserite le seguenti: «e' accessibile fino al 31 dicembre 2024 e»; all'ultimo capoverso, le parole «n. 178» sono sostituite con «n. 179»;

ii) al comma 7, alla lettera c), dopo le parole «la societa' indicata all'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179» sono inserite le seguenti: «cosi' come modificato dall'art. 28, comma 1, della legge 16 dicembre 2024, n. 193»; dopo la lettera f), sono inserite le seguenti: «g) per "Ministero": si intende il Ministero delle imprese e del made in Italy; h) per "soggetto gestore" si intende l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, soggetto delegato, con apposita convenzione o accordo tra pubbliche amministrazioni, alla gestione della piattaforma informatica «Incentivi fiscali in regime "de minimis" per investimenti in start-up e PMI innovative.

d) L'art. 2, comma 2, e' modificato come segue:

«2. Per impresa beneficiaria dell'investimento agevolato si intende la start-up innovativa, fino al terzo anno di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, o la PMI innovativa regolarmente iscritta nell'apposita sezione speciale del suddetto registro al momento dell'investimento».

e) Dopo l'art. 3, comma 5, e' inserito il seguente comma:

«5-bis. Con riferimento agli investimenti di cui al comma 1, in caso di investimenti in convertendo, la detrazione matura a decorrere dalla data della disposizione di bonifico alla start-up della somma investita con causale "versamento in conto aumento di capitale", a condizione che la somma sia iscritta a riserva patrimoniale, come riserva da prestito in convertendo.».

f) L'art. 4 e' sostituito come segue:

«1. L'agevolazione fiscale di cui al presente decreto e' concessa per investimenti agevolati ai sensi del regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 sugli aiuti "de minimis". Essa spetta fino ad un ammontare massimo di aiuti concessi a titolo "de minimis" ad una medesima start-up innovativa o PMI innovativa non superiore a 300.000 euro nell'arco di tre anni secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 2, del regolamento citato.

2. In relazione agli investimenti in start-up innovative, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il soggetto investitore, in ciascun

periodo d'imposta e fino al terzo anno di iscrizione della start-up alla relativa sezione speciale del registro delle imprese, puo' detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 65 per cento dell'investimento effettuato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del presente decreto fino ad un massimo di euro 100.000, per un ammontare di detrazione non superiore a euro 65.000, purche' l'investimento non produca una partecipazione qualificata superiore al 25 per cento del capitale sociale o dei diritti di governance. Il diritto alla detrazione non sussiste se il contribuente e' anche fornitore di servizi alla start-up, direttamente ovvero anche attraverso una societa' controllata o collegata, per un fatturato superiore al 25 per cento dell'investimento portato a beneficio.

3. Fino al 31 dicembre 2024, per gli investimenti in PMI Innovative, il soggetto investitore in ciascun periodo d'imposta puo' detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 50 per cento dell'investimento effettuato ai sensi dell'art. 3, comma 2, del presente decreto fino ad un massimo di euro 300.000, per un ammontare di detrazione non superiore a euro 150.000. In caso di investimento di ammontare superiore a euro 300.000, sulla parte eccedente tale limite il soggetto investitore, in ciascun periodo d'imposta, puo' detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 30 per cento di detta eccedenza nei limiti fissati dal comma 1 del presente articolo.

4. Per i soci di societa' in nome collettivo e in accomandita semplice l'importo per il quale spetta la detrazione di cui ai precedenti commi 2 e 3, e' determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili.

5. A partire dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2023, qualora la detrazione di cui ai commi 2 e 3 sia di ammontare superiore all'imposta lorda, per l'eccedenza e' riconosciuto al soggetto investitore un credito d'imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta, fino a suo esaurimento, e' fruibile nel periodo di imposta in cui e' presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi.

6. Le risorse finanziarie di cui all'art. 2 della legge 28 ottobre 2024, n. 162, stanziate sul pertinente capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono versate sulla contabilita' speciale n. 1778, rubricata «Agenzia delle entrate - Fondi bilancio», per la regolazione contabile delle compensazioni derivanti dall'utilizzo del credito di imposta di cui al precedente comma 5, nel caso in cui la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda.

7. Ai fini della verifica del rispetto dei massimali di cui al comma 1, si applica la definizione di «impresa unica» prevista dall'art. 2, comma 2, del regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023.

8. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso di investimenti in start-up innovative o PMI innovative che operano nei settori esclusi ai sensi dell'art. 1, comma 1, del regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023.»

g) All'art. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

i) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. La piattaforma informatica "Incentivi fiscali in regime 'de minimis' per investimenti in start-up e PMI innovative" https://padigitale.invitalia.it/ e' gestita dal soggetto gestore per conto del Ministero delle imprese e del made in Italy. L'istanza, completamente dematerializzata, puo' essere presentata solo on-line»;

ii) al comma 3, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente:

«c-bis) la dichiarazione del soggetto investitore di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 4, comma 2.»;

iii) al comma 6, le parole «massimale dei 200.000 euro» sono sostituite dalle seguenti:

«massimale dei 300.000 euro»;

iv) il comma 7 e' soppresso;

v) il comma 8 e' modificato come segue: «Il Ministero, avvalendosi del supporto del soggetto gestore, invia periodicamente all'Agenzia delle entrate l'elenco delle imprese beneficiarie che

hanno presentato istanza e degli investitori che intendono fruire della detrazione fiscale, con relativo importo».

h) All'art. 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

i) il primo periodo del comma 1 e' cosi' sostituito: «Il diritto alle agevolazioni di cui all'art. 4 decade per il soggetto investitore se, entro tre anni dalla data in cui rileva l'investimento ai sensi dell'art. 3, si verifica:»

ii) dopo il comma 1, e' inserito il seguente comma:

«1-bis. Con riferimento ai soli investimenti in start-up innovative, la decadenza non opera nei casi indipendenti dalla volonta' del contribuente, ai sensi e nei limiti dell'art. 29-bis, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179».

Art. 2

Aggiornamento agli allegati del decreto 28 dicembre 2020

Gli allegati del decreto interministeriale 28 dicembre 2020 sono sostituiti dagli allegati annessi al presente decreto.

Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4

Efficacia

Le disposizioni del presente decreto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 4, comma 5, del decreto interministeriale 28 dicembre 2020, come novellato dall'art. 1, comma 1, lettera f), si applicano in relazione agli investimenti in start-up innovative effettuati a partire dal 1° gennaio 2025.

Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2026

Il Ministro delle imprese
e del made in Italy
Urso

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1113

Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato B

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato C

Parte di provvedimento in formato grafico